

IL LAVORATORE E I PERMESSI

BENEFICIARI: i permessi retribuiti spettano: ai disabili in situazione di gravità, ai genitori anche adottivi o affidatari, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, ai parenti o affini entro il 2° grado, lavoratori dipendenti (anche con rapporto di lavoro part time) assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps.

Ai genitori adottivi o affidatari spettano i permessi a decorrere dai primi dodici anni dalla data di ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età del bambino disabile.

È esteso il diritto al terzo grado di parentela o affinità in presenza di:

a) i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano superato i 65 anni di età;
b) siano anch’ essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Per “ patologie invalidanti” si intendono quelle a carattere permanente previste dal D.M. 278/2000 art. 2 comma 1, lettera d) numeri 1,2,3.

Per “mancanti” si intendono le situazioni di: assenza naturale o giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) e altre condizioni a queste assimilabili: divorzio, separazione e abbandono risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

La fruizione del prolungamento del congedo parentale, dei tre giorni di permesso mensili e delle ore di riposo da parte di entrambi i genitori deve intendersi “alternativo” e non cumulabile nell’arco del mese.

Il genitore lavoratore anche adottivo o affidatario, può esercitare il diritto a prestare assistenza anche quando l’altro genitore non ne ha diritto perchè casalingo/a, lavoratore/trice autonomo/a ecc.

Referente unico: i permessi e il congedo straordinario possono essere riconosciuti a un solo lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile. È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, la possibilità di fruire di tali benefici, per lo stesso figlio, anche alternativamente fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.

Nell’ambito degli aventi diritto a beneficiare dei permessi per prestare l’assistenza, a nulla rileva che nel medesimo stato di famiglia risultino conviventi con il disabile in stato di gravità, dei familiari non lavoratori.

Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere una persona disabile grave residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l’obbligo di attestare al proprio datore di lavoro, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

REQUISITI: la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS [art. 4 comma 1 L. 104/92].Deve esservi mancanza di ricovero a tempo pieno, per le intere 24 ore giornaliere, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. A tale fine fanno eccezione le ipotesi di: a) interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate; b) ricovero a tempo pieno di un disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine; c) ricovero a tempo pieno di disabile per il quale risulti documentato, dai sanitari della struttura, il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

COME: l’assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, deve comunque avere la caratteristica di sistematicità ed adeguatezza per le concrete esigenze della persona disabile in situazione di gravità da assistere.

FRAZIONABILITA’: i permessi giornalieri mensili possono essere utilizzati, anche solo parzialmente, frazionati a ore nel limite orario mensile risultante dall’algoritmo di calcolo da applicare alla generalità dei lavoratori:

orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per tre = ore mensili fruibili [es: 40/5x3= 24 in caso di orario di lavoro settimanale di 40 ore articolato su 5 giorni].

Il permesso richiesto (a giorni o ad ore) può essere cambiato da un mese all’altro previa modifica della domanda a suo tempo avanzata, e non, in linea di massima, nel corso del mese. La variazione può, comunque, essere eccezionalmente consentita, anche nell’ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili all’atto della richiesta del permesso, esigenze che peraltro, devono essere opportunamente documentate dal lavoratore.

PREAVVISO DI RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO: il principio di carattere generale è volto a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con i diritto all’assistenza da parte del disabile [Interpello 31/2010]. Il datore di lavoro può chiedere una programmazione dei permessi e/o congedo a cadenza settimanale o mensile nel caso in cui: 1) il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza; 2) la programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza; 3) segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze. Le esigenze imprenditoriali non possono comunque prevalere sulle improcrastinabili esigenze di assistenza e cura del disabile, pertanto la programmazione dei permessi/congedi è sempre modificabile da parte del lavoratore.

DOMANDA: la presentazione della domanda per utilizzare i permessi o congedi deve essere effettuata all’Inps, con modalità telematica, attraverso i canali: 1) WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”; 2) Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; 3) Contact Center Multicanale - attraverso il numero 803164 gratuito riservato all’utenza che chiama da telefono fisso e il numero 06164164 con tariffa a carico dell’utenza chiamante abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari.

IL DISABILE GRAVE

La L. n 104/92 “ Legge -quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” così come modificata dalla L. n. 183/2010, dal D.Lgs. n. 119/2011 e dal D.L. n. 90/2014 convetito nella L. n. 114/2014 definisce disabile grave il soggetto che:

- presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di interazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione [art. 3 c. 1 - persona disabile];
- qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo o globale nella sfera individuale o in quella di relazione [art. 3 c. 3 - stato di gravità].

Per ottenere la certificazione di disabile in stato di gravità che darà diritto ad accedere alle agevolazioni da parte del lavoratore che fornirà l’assistenza, il disabile deve presentare domanda all’Inps per via telematica.

La procedura comporta che: 1) il medico curante compili il certificato introduttivo e lo trasmetta all’Inps. Nel certificato medico sono dichiarate: la natura delle infermità invalidanti, le patologie invalidanti del soggetto disabile, le eventuali patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non revedibilità e l’eventuale sussistenza di patologia oncologica in atto; 2) la persona disabile , o Suo delegato, in forma diretta o tramite patronato, sindacato, Caaf e altre organizzazioni, presenta all’Inps la domanda on line che dovrà abbinarsi al certificato medico di cui al punto 1). Per ogni domanda inoltrata il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della richiesta e propone la data per la visita di accertamento da effettuare presso la Commissione ASL-INPS che rilascerà un verbale difinitivo ovvero provvisorio soggetto a revisione. Permane il diritto di fruire dei permessi/congedo già autorizzati dall’Inps nelle more di effettuazione delle eventuali visite di revisione. Si conservano, anche, tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura e non è necessario presentare una nuova domanda. La competenza per la convocazione a visita di revisione è dell’Inps.

In caso di patologia oncologica la certificazione provvisoria potrà essere rilasciata anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla presentazione della domanda alla Commissione Medica Integrata.

Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disbilità grave si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite per aver fruito dei permessi/ congedi di assistenza.

I GRADI DI PARENTELA

La **parentela** è il vincolo che unisce le persone che discendono dallo stesso capostipite (art. 74 c.c.). La linea retta unisce le persone di cui l’una discende dall’altra (padre e figlio, nonno e nipote); la linea collaterale unisce le persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra. L’**affinità** è il vincolo che unisce il coniuge con i parenti dell’altro coniuge.

grado	rapporto di parentela col disabile	rapporto di affinità col disabile
1°	padre e madre - figlio o figlia	suocero o suocera - figlio o figlia del coniuge
2°	nonno o nonna - nipote (figlio del figlio o della figlia) fratello o sorella	nonno o nonna del coniuge - nipote (figlio del figlio del coniuge cognato o cognata
3°	bisnonno o bisnonna - pronipote (figlio o figlia del fratello o della sorella) nipote (figlia o figlio del fratello e della sorella zio e zia [fratello o sorella del padre e della madre]	bisnonno o bisnonna del coniuge pronipote (figlio del nipote del coniuge) nipote (figlio del cognato o della cognata) - zio o zia del coniuge



CONFINDUSTRIA EMILIA

AREA CENTRO

Le imprese di Bologna,

Ferrara e Modena

DISABILITÀ PERMESSI e CONGEDI

Aggiornato a febbraio 2020

Area Relazioni Industriali e Lavoro

Sede di Bologna

tel. 051 6317227

sindacale.bo@confindustriaemilia.it

Sede di Ferrara

tel. 0532 205122

sindacale.fe@confindustriaemilia.it

Sede di Modena

tel. 059 448325

sindacale.mo@confindustriaemilia.it

DESTINATARI	PERMESSI / CONGEDI			FRUIZIONE	ASPETTI ECONOMICI E PREVIDENZIALI			CUMULABILITA'
LAVORATORI GENITORI anche ADOTTIVI o AFFIDATARI di FIGLI(*) di età fino a 12 anni	In alternativa	PERMESSI ORARI giornalieri per figli di età fino a 3 anni	Permessi orari di 2 ore giornaliere per ciascun giorno lavorativo del mese. Le ore di permesso giornaliero spettano in riferimento alle effettive ore giornaliere prestate, non sono rapportate al contratto lavorativo [tempo pieno o parziale] o alle ore mensili o settimanali. Le ferie godute non incidono sul godimento dei permessi che non si ripropongono.	2 ore al giorno. 1 ora al giorno per prestazione lavorativa giornaliera inferiore a 6 ore	100% retrib. c/Inps	Maturano: ferie e 13 ^a quando non sono cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del bambino	Contribuzione figurativa parziale: viene attribuito come valore retributivo il 200% del valore massimo dell'assegno sociale. L'interessato ha facoltà di integrare tramite riscatto o di effettuare versamenti volontari, a copertura del 100% della contribuzione.	Compatibile con: 1) normale congedo parentale 2) malattia del bambino entrambi fruiti dall'altro genitore; 3) congedo parentale e/o allattamento fruiti per altro figlio; 4) congedo straordinario retribuito richiesto alternativamente da entrambi i genitori anche nello stesso mese ma non negli stessi giorni.
		PROLUNGAMENTO del periodo di congedo parentale	Il congedo parentale può essere prolungato per un periodo massimo di 3 anni, comprensivo del "normale congedo parentale". Il prolungamento decorre dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente - per la madre: trascorsi 6 mesi dal periodo di congedo di maternità; - per il padre: trascorsi 7 mesi dalla nascita del bambino; - per il genitore solo: trascorsi 10 mesi decorrenti: - per la madre sola: dalla fine del congedo di maternità; - per il padre solo: dalla nascita del bambino o dalla fruizione dell'eventuale congedo di paternità. Può essere fruito anche se l'altro genitore non ne ha diritto mentre se ne hanno diritto entrambi, spetta alternativamente.	In misura continuativa o frazionata a giorni, a settimane o a mesi.	30% retrib. c/Inps	Non maturano: ferie e 13 ^a	Contribuzione figurativa piena (100%). Tali contributi sono utili per il raggiungimento del diritto e della misura di qualsiasi tipo di pensione	Compatibile con: 1) normale congedo parentale 2) malattia del bambino entrambi fruiti dall'altro genitore; 3) congedo straordinario retribuito richiesto alternativamente da entrambi i genitori anche nello stesso mese ma non negli stessi giorni.
		PERMESSI giornalieri mensili	3 giorni mensili.	In misura continuativa o frazionata a giorni. Frazionabile a ore.	100% retrib. c/Inps	Maturano: ferie e 13 ^a quando non sono cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del bambino	Contribuzione figurativa piena (100%). Tali contributi sono utili per il raggiungimento del diritto e della misura di qualsiasi tipo di pensione	Compatibile con: 1) normale congedo parentale 2) malattia del bambino entrambi fruiti dall'altro genitore; 3) congedo straordinario retribuito richiesto anche nello stesso mese ma non negli stessi giorni. Se goduti a ore non sono compatibili con: 1) riposi orari per allattamento fruiti dal lavoratore per lo stesso figlio; 2) congedo parentale ad ore.
LAVORATORI GENITORI anche ADOTTIVI o AFFIDATARI di FIGLI(*) di età oltre 12 anni		PERMESSI giornalieri mensili	3 giorni mensili.	In misura continuativa o frazionata a giorni. Frazionabile a ore.	100% retrib. c/Inps	Maturano: ferie e 13 ^a quando non sono cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del bambino	Contribuzione figurativa piena (100%). Tali contributi sono utili per il raggiungimento del diritto e della misura di qualsiasi tipo di pensione	Compatibile con: 1) normale congedo parentale 2) malattia del bambino entrambi fruiti dall'altro genitore; 3) congedo straordinario retribuito anche nello stesso mese ma non negli stessi giorni.
LAVORATORI che assistono una persona con handicap in situazioni di gravità		PERMESSI giornalieri mensili	3 giorni mensili. Hanno diritto a fruire dei suddetti permessi i lavoratori dipendenti, che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno, purché siano: - il coniuge e la parte di un'unione civile; - il convivente del disabile (Corte Cost. sentenza n. 213/2016); - il parente ed affine del disabile, entro il secondo grado, genitori compresi; - il parente ed affine di terzo grado, solo qualora i genitori o il coniuge della persona portatrice di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.	In misura continuativa o frazionata a giorni. Frazionabile a ore.	100% retrib. c/Inps	Maturano: ferie e 13 ^a	Contribuzione figurativa piena (100%). Tali contributi sono utili per il raggiungimento del diritto e della misura di qualsiasi tipo di pensione	= = =
LAVORATORI DISABILI(*)	In alternativa	PERMESSI giornalieri mensili	3 giorni mensili.	In misura continuativa o frazionata a giorni Frazionabile a ore	100% retrib. c/Inps	Maturano: ferie e 13 ^a	Contribuzione figurativa piena(100%). Tali contributi sono utili per il raggiungimento del diritto e della misura di qualsiasi tipo di pensione	Compatibili con: permessi per assistere altro familiare disabile.
		PERMESSI orari giornalieri	Permessi orari di 2 ore giornaliere per ciascun giorno lavorativo del mese. Le ore di permesso giornaliero spettano in riferimento alle effettive ore giornaliere prestate, non sono rapportate al contratto lavorativo [tempo pieno o parziale] o alle ore mensili o settimanali. Le ferie godute non incidono sul godimento dei permessi che non si ripropongono.	2 ore al giorno 1 ora al giorno per prestazione lavorativa giornaliera inferiore a 6 ore	100% retrib. c/Inps	Maturano: ferie e 13 ^a	Contribuzione figurativa parziale: viene attribuito come valore retributivo il 200% del valore massimo dell'assegno sociale. L'interessato ha facoltà di integrare tramite riscatto o di effettuare versamenti volontari, a copertura del 100% della contribuzione.	Compatibili con: permessi per assistere altro familiare disabile.
LAVORATORI FAMILIARI di soggetti con handicap in situazione di gravità		CONGEDO STRAORDINARIO	Hanno diritto a fruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità: a) il coniuge convivente/la parte dell'unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità; b) il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente/della parte dell'unione civile convivente; c) uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell'unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; d) uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Ha diritto a fruire del congedo straordinario anche il parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Infine, è incluso tra i soggetti legittimati a godere del congedo di cui sopra in caso "di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti" di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il beneficio, secondo l'ordine di priorità previsto dalla legge anche il figlio che al momento della presentazione della domanda ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave e purché la convivenza instaurata successivamente sia garantita per tutta la fruizione del congedo stesso. L'unità civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo straordinario. Tuttavia, tra una parte dell'unione civile e i parenti dell'altra non si costituisce un rapporto di affinità, per cui, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un'unione civile può usufruire del congedo straordinario unicamente nel caso in cui presti assistenza all'altra parte dell'unione e non nel caso in cui l'assistenza sia rivolta ad un parente dell'unità.	Max 2 anni nella vita lavorativa per la medesima persona	100% c/Inps della retribuzione percepita, esclusi gli elementi variabili, nell'ultimo mese di lavoro entro un massimale annuo. [2020 =48.738,00]	Non maturano: ferie e 13 ^a . Non utile al calcolo del TFR.	Contribuzione figurativa piena (100%) nel limite del massimale annuo. Tali contributi sono utili per il raggiungimento del diritto e della misura di qualsiasi tipo di pensione	Compatibile con: i permessi giornalieri se fruiti anche nello stesso mese ma in giornate diverse.

[*] Portatore di handicap che versa in una situazione di gravità